

n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 263, pag. 11), e, in subordine, la sospensione dell'esecuzione della stessa disposizione nel territorio della Repubblica italiana, fino alla pronuncia della sentenza della Corte nelle cause riunite C-23/07 e C-24/07, con divieto di esportazione della produzione nella Comunità e senza pregiudizio della commercializzazione del vino con la denominazione «tokaj» di produzione ungherese o dei vini omonimi ammessi alla commercializzazione in Italia e nella Comunità.

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 20 giugno 2007 — Tirrenia di Navigazione e a. / Commissione

(Causa T-246/99)

«Aiuti concessi dagli Stati — Trasporto marittimo — Decisione di avviare il procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE — Aiuti nuovi — Aiuti esistenti»

1. *Ricorso di annullamento — Oggetto (Artt. 88, nn. 2, primo comma, e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 7, nn. 2-5, e 14; decisioni della Commissione 2001/851 e 2005/163) (v. punti 43-45)*
2. *Procedura — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2) (v. punti 56, 58-59)*

3. *Procedura — Obbligo per il giudice di attenersi all'ambito della controversia definito dalle parti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2) (v. punti 102-103, 107)*
4. *Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione — Valutazione della legittimità in base a dati disponibili al momento dell'adozione della decisione (v. punto 108)*
5. *Ricorso di annullamento — Ricorso contro una decisione della Commissione presentato dinanzi al Tribunale dal beneficiario di un aiuto di Stato— Obbligo per il Tribunale, dopo una sospensione del procedimento, di attenersi all'interpretazione fornita dalla Corte in una sentenza emessa nel frattempo (Regolamento del Consiglio n. 3577/92, art. 4, n. 3) (v. punti 162-165)*

Oggetto

Domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 6 agosto 1999 di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE, concernente l'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana alle imprese del Gruppo Tirrenia di Navigazione (GU 1999, C 306, pag. 2).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Le ricorrenti sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione e dalle intervenienti Navigazione Libera del Golfo SpA, Linee Lauro Srl, Traghetti Pozzuoli Srl e Alilauro SpA.
- 3) L'interveniente Aliscafì Società Navigazione Alta Velocità SpA (Aliscafì SNAV) sopporterà le proprie spese.